

Il diritto di libero accesso a una manifestazione sportiva e il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza

di Alessandro Caprotti

Title: The Right to Free Access to a National Sport Event and the Prohibition of Discrimination on grounds of the Nationality

Keywords: Sport Event; Discrimination; Nationality.

1. – La parità di trattamento tra i cittadini dell'Unione Europea è un principio che viene identificato quale punto di riferimento nella lotta ad ogni tipologia di discriminazione ingiustificata. Frequentemente la Corte di Giustizia si è trovata ad affrontare situazioni di mancata applicazione di detto principio principalmente nell'ambito di alcuni procedimenti riguardanti la materia laburistica e il diritto a non essere discriminati sul luogo di lavoro.

Tuttavia la sentenza oggetto del presente commento riguarda una materia, quella del diritto allo sport, che, con meno frequenza, rientra nel novero delle situazioni tipo usualmente affrontate dalla Corte in materia antidiscriminatoria.

La domanda di rinvio pregiudiziale, è stata presentata nelle more di una controversia tra, da un lato, la *TopFit eV* e il Sig. Daniele Biffi (cittadino italiano) e dall'altro il *Deutscher Leichtathletikverband eV* (Federazione nazionale tedesca di atletica leggera; di seguito: il «DLV») riguardo alla partecipazione di cittadini di altri Stati membri a campionati nazionali dilettantistici di atletica leggera.

Dal punto di vista normativo, la questione si sostanzia nel verificare se le disposizioni del regolamento tedesco dell'atletica (*Deutsche Leichtathletikordnung*) emanato direttamente dal DLV quale organo di autogoverno sportivo, rispettino i principi espressi dal diritto dell'Unione.

In particolare si rileva la necessità di valutare la conformità dell'articolo 5.2.1, relativo al diritto di partecipazione ai campionati dilettantistici (“In linea di principio, tutti i campionati sono aperti a tutti gli atleti che abbiano la cittadinanza tedesca e cui sia stato riconosciuto un valido diritto di partecipazione a nome di un’associazione sportiva/associazione tra atleti tedesca”), alle disposizioni contenute dall'articolo 165 TFUE riguardo la promozione dei profili europei dello sport; la disciplina sportiva è, infatti, tutelata dalla normativa europea tenendo conto delle specificità, delle strutture fondate sul volontariato, della funzione sociale e educativa e garantendo l’equità e l’apertura delle competizioni sportive ad ogni cittadino dell'Unione Europea.

Originariamente, peraltro, il regolamento prevedeva anche un articolo 5.2.2 in forza del quale i cittadini dell'Unione erano ammessi a partecipare ai campionati tedeschi se titolari di un diritto di partecipazione a nome di un'associazione sportiva tedesca; tuttavia, detta disposizione risulta essere stata abrogata il 17 giugno 2016 e mai sostituita.

2. – Riassumendo gli avvenimenti relativi al procedimento principale: il Sig. Biffi è un cittadino italiano residente in Germania dal 2003 che pratica amatorialmente le distanze dei 60, 100, 200, 400 metri piani nella categoria senior; egli è membro della *TopFit* un'associazione sportiva avente sede a Berlino (Germania) e membro del *Berliner Leichtathletik-Verband* (federazione di atletica leggera di Berlino), a sua volta membro del DLV.

Dal 2012, a seguito del mancato rinnovo della propria affiliazione alla federazione italiana di atletica leggera, il Sig. Biffi ha iniziato a partecipare ai campionati nazionali senior tedeschi.

Come già anticipato, fino al 2016 l'articolo 5.2.2 del regolamento sull'atletica leggera prevedeva che la partecipazione ai campionati tedeschi fosse aperta anche a tutti i cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza tedesca, sempre se titolari di un diritto di partecipazione. A seguito dell'abrogazione dello stesso articolo, il DLV aveva precisato come, secondo la lettera dell'articolo 5.2 epurato del paragrafo di cui sopra, solo gli atleti di cittadinanza tedesca avessero la priorità nella selezione per la partecipazione ai campionati nazionali. La giustificazione principale di questa modifica adottata dalla federazione è stata quella di avere la certezza di poter proclamare un campione nazionale che abbia la cittadinanza tedesca.

Tuttavia il DLV ha specificato, nelle sue note di difesa nel procedimento presso il giudice del rinvio, come possano essere autorizzati a partecipare anche cittadini stranieri, previo ottenimento di un diritto di partecipazione da parte di un'associazione sportiva tedesca, limitando la partecipazione di quest'ultimi solo ai primi turni di una gara di corsa o ai primi tre tentativi di una gara tecnica (quali il salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, ecc...).

In base a quanto sopra sostenuto l'iscrizione effettuata dalla *TopFit* a favore del sig. Biffi ai campionati tedeschi tenutisi ad Erfurt il 4 e 5 marzo 2017 era stata respinta nonostante egli soddisfacesse tutte le condizioni per parteciparvi, esclusa quella relativa alla cittadinanza. Contro la decisione di rigetto, la *TopFit* e il sig. Biffi presentavano invano un reclamo dinanzi alla commissione giuridica della federazione.

Tuttavia la commissione federale aveva infine deciso di permettere al Sig. Biffi di potersi iscrivere ai seguenti campionati nazionali (Zittau dal 30 giugno al 2 luglio 2017) consentendo all'atleta di partecipare esclusivamente come "esterno", senza convalida ufficiale dei risultati sportivi eventualmente conseguiti. Pertanto, la *TopFit* e il ricorrente hanno deciso unitamente di presentare una domanda per un provvedimento giudiziario provvisorio *all'Amtsgericht Darmstadt* (Tribunale circoscrizionale di Darmstadt, Germania) al fine di garantire la sua piena partecipazione ai campionati. Tale richiesta viene, però, respinta confermando la possibilità di partecipazione al Signor Biffi ma solo nelle modalità previste dalla federazione.

L'associazione e il suo assistito, a tal punto, hanno avanzato una seconda richiesta al Tribunale tedesco in cui era richiesta la concessione di un'autorizzazione non solo alla partecipazione a futuri campionati tedeschi di atletica leggera nella categoria senior ma anche alla valutazione dei risultati sportivi (elemento mancante secondo quanto indicato dal regolamento federale), sottolineando come il Sig. Biffi soddisfi tutti i requisiti posti dalla federazione, in particolare in materia di prestazioni, sempre escludendo, ovviamente, la condizione relativa al possesso della cittadinanza tedesca. Giunti nelle more del procedimento, il giudice del rinvio si è domandato sin da subito se la condizione di cittadinanza imposta dalla federazione possa configurare (direttamente o indirettamente) una discriminazione illegittima contraria alle norme del Trattati istitutivi dell'Unione Europea. Sulla questione il DLV aveva sottolineato come il requisito in oggetto non sarebbe contrario alle normative europee poiché la pratica sportiva non costituirebbe un'attività economica e, pertanto, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Tuttavia i dubbi del tribunale permangono, soprattutto con riferimento alle disposizioni dell'articolo 165 del TFUE, il quale fa riferimento diretto all'attività sportiva

e che, per tale motivo, sembrerebbe poter configurare effettivamente applicabilità delle norme europee anche alla materia sportivo; a sostegno di ciò, secondo il giudice tedesco, verrebbe in supporto la pacifica interpretazione giurisprudenziale conferita all'ambito di applicazione del diritto di soggiorno dei cittadini europei in un altro stato membro; secondo la disciplina prevista dagli articoli 18, 20 e 21 del TFUE l'esercizio del diritto di libero soggiorno, infatti, non dipenderebbe dall'esercizio di un'attività economica.

Peraltro, a giudizio del Tribunale in astratto potrebbe essere ammissibile l'esistenza di disposizioni che limitino la partecipazione ad alcuni eventi sportivi (ad esempio campionati nazionali), tuttavia si chiede se e in quale modalità tali restrizioni debbano essere giustificate e se le stesse siano proporzionali al risultato che la federazione tedesca vuole raggiungere.

In considerazione di ciò il Tribunale circoscrizionale di Darmstadt ha deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni:

- 1) “Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione della disciplina dell'atletica leggera prevista da un'associazione di uno Stato membro la quale subordina la partecipazione ai campionati nazionali alla cittadinanza dello Stato membro integri una discriminazione illegittima.
- 2) Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un'associazione sportiva di uno Stato membro che permette agli atleti dilettanti privi della cittadinanza dello Stato membro di partecipare ai campionati nazionali unicamente come “esterni” o “senza valutazione” e che non consente loro di partecipare alle corse e alle gare finali li discrimini in maniera illegittima.
- 3) Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un'associazione sportiva di uno Stato membro che esclude gli atleti dilettanti privi della cittadinanza dello Stato membro dall'assegnazione di titoli nazionali o dal piazzamento li discrimini in maniera illegittima”.

3. – Cominciando l'analisi dalla prima questione posta dal tribunale tedesco, la Corte di Giustizia chiarisce subito come il Sig. Biffi, cittadino italiano trasferitosi in Germania dove risiede da 15 anni, ha esercitato, per tutto il tempo di residenza in terra tedesca, il suo diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21 TFUE. La Corte, peraltro, è solerte nel sottolineare che, come da giurisprudenza costante, lo status di cittadino dell'Unione prevede che ogni cittadino europeo, nel proprio Stato di residenza, ottenga il medesimo trattamento giuridico di ogni persona avente la cittadinanza di quella nazione (come già espresso nella sentenza del 20 settembre 2001 *Grzelczyk*, C-184/99, EU:C:2001:458, punto 31). Peraltro, viene ribadito come ogni situazione che certifichi l'esistenza di un cittadino dell'Unione che si sia avvalso della libertà di circolazione ex art. 21 TFUE rientri anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 TFUE, il quale sancisce il divieto di discriminazioni in base alla cittadinanza (sentenza del 13 novembre 2018, *Raugevicius*, C-247/17, EU:C:2018:898, punto 27).

Ciò che tuttavia è fondamentale, nel caso di specie, è ricordare come tale principio sia perfettamente applicabile anche a qualunque cittadino europeo che risieda in uno stato membro differente da quello di cui ha la cittadinanza e che voglia partecipare a una manifestazione sportiva nel paese di residenza. Infatti, l'applicazione dei principi espressi dal TFUE sono esercitabili indipendentemente dalla natura economica della situazione in cui è coinvolta una persona.

Secondo la Corte di Giustizia, l'accesso alle attività ricreative promosse nello stato di residenza costituisce un corollario del diritto alla libertà di circolazione; inoltre, i diritti conferiti ad un cittadino dall'articolo 21 TFUE sono volti a favorire l'inserimento della persona interessata nel nuovo paese ospitante, comprendendo una serie di garanzie che hanno il fine di promuovere l'integrazione, non solo economica, ma anche sociale dell'interessato (si veda in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, *Lounes*, C-165/16, EU:C:2017:862, punto 56).

I giudici hanno sottolineato poi l'importanza conferita allo sport dilettantistico dall'articolo 165 TFUE. Tale disposizione ribadisce la rilevanza sociale dello sport, in particolare all'interno delle associazioni sportive, come fattore di integrazione sociale e fa dell'Unione Europea l'organismo promotrice del libero accesso alle attività sportive in ogni stato membro (vedasi in tale senso la celebre sentenza del 15 dicembre 1995, *Bosman*, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 106).

In considerazione di ciò, dal combinato disposto degli articoli 21 e 165 TFUE la pratica sportiva dilettantistica consente ad un cittadino dell'Unione, che risieda in uno stato membro differente da quello in cui ha la cittadinanza una corretta integrazione nel tessuto sociale nazionale e l'Unione stessa ha il compito di garantire il libero accesso a tale attività quale strumento di inserimento e promozione sociale; tra le materie di cui è competente l'Europa, pertanto, vi è anche quella relativa all'accesso alle competizioni sportive nazionali di qualunque livello.

Chiarita quindi la competenza dell'Unione in materia da un punto di vista sostanziale, la Corte si è concentrata a verificare se le norme europee possano considerarsi formalmente competenti a vincolare una federazione sportiva nazionale relativamente alla regolazione interna del settore sportivo di riferimento. Le federazioni sportive, infatti, sono (o dovrebbero essere) organismi di autogoverno dello sport, svincolati dagli organi di potere statali, da tale condizione ne consegue l'impossibilità di applicare automaticamente i principi espressi nei trattati come avverrebbe in presenza di una normativa statale, trattandosi di una fonte legislativa di tipologia differente.

La Corte nell'incipit al suo ragionamento sull'argomento ha rammentato come, per giurisprudenza costante, il rispetto delle libertà fondamentali e il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza si impongono anche alle normative non di provenienza statale purché queste siano dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato o eventuali prestazioni di servizi. Appare pertanto evidente, secondo i giudici europei, che l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone fra gli stati membri, indicato come obiettivo fondamentale dell'Unione agli articoli 3 e 6 del TFUE, sarebbe compromessa se il vincolo imposto dalla disciplina dei Trattati riguardasse esclusivamente l'ambito pubblico ed esentasse le associazioni o enti di altra natura dal rispetto dell'obiettivo perseguito.

A maggior ragione, il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza europea, si deve applicare in presenza di organizzazioni che detengano un certo potere sui privati, essendo in grado di imporre limitazioni o restrizioni all'esercizio delle libertà fondamentali (si veda in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, *Ferlini*, C-411/98, EU:C:2000:530, punto 50).

Secondo quanto sopra espresso si deve ritenere che le norme, legittimamente assunte da una federazione sportiva nazionale e in particolare quelle disciplinanti l'accesso di cittadini dell'Unione europea alle manifestazioni sportive, siano in ogni caso sottoposte ad un obbligo di conformità agli articoli 18 e 21 del TFUE.

4. – Confermata l'applicabilità anche sul piano formale dei Trattati istitutivi alle normative delle federazioni sportive, la Corte, come ultima analisi, si focalizza nel valutare se, in concreto, le norme approvate dal DLV siano conformi alla disciplina europea.

Il primo elemento preso in considerazione è quello relativo alla riforma del 2016.

Con l'abrogazione dell'articolo 5.2.2 la federazione di atletica tedesca ha legittimato una differenza di trattamento basata sulla cittadinanza del Sig. Biffi. Il ricorrente, infatti, sebbene soddisfi le condizioni relative alle prestazioni sportive indicate dal regolamento e disponga di un'autorizzazione a partecipare a gare sportive emessa da un'associazione sportiva affiliata alla federazione è stato escluso, per il fatto di non avere la cittadinanza tedesca, dalla manifestazione e in un secondo, vi è stato ammesso solo parzialmente.

In una situazione simile, secondo gli avvocati della *TopFit*, il danno nei confronti dei soggetti non aventi la cittadinanza tedesca è ulteriormente amplificato dal fatto che una siffatta disposizione regolamentare potrebbe indurre le varie associazioni sportive a non rilasciare le autorizzazioni di partecipazione a cittadini non tedeschi, tutto ciò in considerazione del fatto che tali atleti non vedrebbero i propri risultati sportivi ufficializzati al termine della manifestazione.

Inoltre, giudizio della Corte, la differenza di trattamento, rendendo meno “attraente” l’adesione al campionato nazionale da parte dei cittadini dell’Unione non tedeschi, è idonea a configurare una restrizione della libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE.

Tale restrizione, tuttavia, potrebbe ritenersi legittima nel caso in cui rispondesse a necessità fondate su considerazioni oggettive e se la stessa fosse proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa federale (si veda in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898, punto 31). Proprio sull’argomento, inoltre, la Corte di Giustizia era già intervenuta più volte in passato dichiarando che le disposizioni sulla libera circolazione dei cittadini europei all’interno dell’Unione non ostano a normative o prassi nazionali che limitino la partecipazione a determinate competizioni sportive se queste risultino giustificate dalla natura e il contesto sportivo entro cui vengono applicate; tuttavia, dette restrizioni devono restare all’interno dei limiti di un obiettivo chiaro e specifico e, in ogni caso, non possono essere invocate per escludere un’intera attività sportiva dall’ambito di applicazione della normativa espressa dai Trattati (si veda ancora in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, punti 76 e 127).

A tal proposito, l’attribuzione del titolo di campione nazionale in una disciplina sportiva non copre tutte le competizioni che si svolgono a livello nazionale in detta disciplina, e parrebbe legittimo voler riservare l’attribuzione del titolo nazionale in un determinato sport esclusivamente a cittadini nazionali, visto che il possesso di una determinata cittadinanza è considerato requisito fondamentale per l’ottenimento del titolo di campione nazionale. Tutte le eventuali deroghe sopra esposte, però, sebbene astrattamente legittime, devono risultare sempre conformi al principio di proporzionalità e, e, pertanto, non prevedere soluzioni eccessivamente restrittive dei diritti previsti dalla normativa europea.

Relativamente alle motivazioni alla base della normativa nazionale, nelle note difensive di parte, come già espresso nelle more del giudizio di merito, il DLV aveva indicato come, secondo le competenze attribuitegli dall’ordinamento tedesco, esso goda della piena autonomia nella fissazione delle norme puramente sportive.

In aggiunta ciò nella difesa dibattimentale innanzi la Corte di Giustizia, la federazione ha precisato che le restrizioni applicate sono fondate su due distinte giustificazioni.

In primo luogo, la designazione del podio ad un campionato nazionale serve a selezionare gli atleti che rappresenteranno il paese nelle manifestazioni internazionali (campionati europei, campionati mondiali, ecc...) sotto l’abbreviazione identificativa “GER” e, tale onere, può ricadere solo su atleti aventi la cittadinanza tedesca.

In secondo luogo, a differenza di quanto avveniva prima del 2016, non sarebbe più possibile applicare discipline differenti a seconda delle categorie di età degli atleti e, pertanto, non è stato più ammissibile prevedere una deroga al requisito della nazionalità ad esclusivo vantaggio della categoria senior rispetto ai giovani under 20 e alla categoria “élite”.

La Corte, in risposta alle difese sopra esposte, ha riscontrato come il fatto che una norma sia ritenuta puramente sportiva e pertanto di competenza esclusiva della federazione, non implichi l’esclusione di essa dalla sfera di applicazione dei Trattati e in conseguenza di ciò, anche la giustificazione indicata nel giudizio di merito dal DLV, per cui il pubblico si aspetti che un campione nazionale abbia la cittadinanza di tale paese, non

è sufficiente a legittimare l'adozione di restrizioni totali alla partecipazione di cittadini stranieri ai campionati tedeschi.

In ordine, invece, alle due ulteriori giustificazioni addotte dal DLV durante il dibattimento, la Corte di Giustizia ha dichiarato che:

- Con riferimento alla prima giustificazione, dall'udienza è emerso che il DLV non seleziona esso stesso i partecipanti ai campionati internazionali della categoria senior ma sono gli atleti appartenenti ad un'associazione sportiva affiliata al DLV che soddisfano le condizioni di prestazione prestabilite che, a prescindere dalla loro cittadinanza, possono partecipare a tali campionati ed iscriversi autonomamente. Secondo quanto sopra indicato, quindi, nulla osta a che un cittadino di uno stato membro diverso partecipi e diventi, ad esempio, campione d'Europa nella categoria senior gareggiando per la Germania; la selezione personale del DLV infatti, avviene solo per la partecipazione ai campionati internazionali della categoria "élite".
- Per quanto concerne la seconda giustificazione, in base a quanto illustrato nel punto precedente essa non è suffragata dalle dichiarazioni del DLV sul meccanismo di selezione degli atleti a livello internazionale, poiché è emerso che tale meccanismo riguarda unicamente la categoria "élite".

5. – In considerazione di quanto sopra esposto nessuna delle giustificazioni addotte dal DLV pare basarsi su motivazioni oggettive; resta, tuttavia, in capo al giudice del rinvio la valutazione di eventuali ulteriori motivazioni che potrebbero legittimare le restrizioni inserite nel regolamento federale.

La Corte, peraltro, ricorda come, sebbene le federazioni sportive nazionali abbiano il diritto di stabilire autonomamente le norme appropriate per regolare lo svolgimento e l'accesso alle manifestazioni sportive, tali normative non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo che viene perseguito (si veda sentenza del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine, C-176/96, EU:C:2000:201, punto 56).

Sul punto sembra opportuno segnalare un parallelismo tra la posizione delle federazioni sportive e quella delle organizzazioni di tendenza. Entrambe, infatti, sono organismi che prevedono un regime di autoregolamentazione potendo disciplinare autonomamente principi e regole di funzionamento interne; allo stesso tempo, però, tali enti hanno l'onere di conformare le proprie normative criteri indicati dalle norme del diritto europeo, specialmente con riferimento alla disciplina antidiscriminatoria.

Spetta quindi al giudice nazionale esaminare l'esistenza di altre motivazioni alla base della regolamentazione restrittiva imposta dal DLV verificando la proporzionalità delle misure adottate all'obbiettivo perseguito e al principio di promozione dello sport come elemento sociale così come indicato dall'articolo 21 TFUE.

Inoltre è opportuno sottolineare come la totale non ammissione ai campionati nazionali di atleti a motivo della loro cittadinanza è da ritenersi sempre contraria alle norme europee previste dai Trattati e pertanto sempre illegittima. Ciò che è ammissibile, se concretamente motivato, è invece la possibilità di prevedere un'ammissione solo parziale alle manifestazioni sportive, nonché l'imposizione di requisiti che prevedano la necessità dell'ottenimento di un'autorizzazione all'iscrizione rilasciata da un'associazione sportiva iscritta alla federazione di riferimento (così come indicato dalla regolamentazione tedesca).

Nel caso di specie, per le cause sopra enunciate, l'esclusione del Sig. Biffi dai campionati nazionali essendo avvenuta solo parzialmente, non può essere rilevata automaticamente dalla Corte di Giustizia ma deve passare al vaglio del giudice nazionale.

In conseguenza di ciò la Corte di Giustizia risponde ai quesiti posti dichiarando che: "gli articoli 18, 21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell'Unione, cittadino di un altro

Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo “come esterno” o “senza valutazione”, senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

6. – La sentenza appena analizzata offre alcuni interessanti spunti di riflessione anche in relazione ad altri ambiti interessati dalla disciplina antidiscriminatoria europea.

In primo luogo la Corte di Giustizia afferma definitivamente l'applicabilità delle fonti primarie del diritto dell'Unione, i Trattati, anche a settori del diritto diverso dalla materia commerciale. I principi espressi dal TFUE, infatti, vincolano anche gli organismi nazionali indipendenti che legiferano su discipline diverse dal diritto aziendale quale il diritto sportivo; nel caso di specie lo sport è presentato quale elemento fondamentale di integrazione sociale fra i cittadini dell'Unione, integrazione che è promossa e tutelata dagli articoli 18 e 21 del TFUE. Per tale motivo le federazioni sportive, sebbene enti autonomi e indipendenti dal potere pubblico nazionale, devono anch'esse conformare la propria regolamentazione alla disciplina antidiscriminatoria prevista dal diritto europeo.

Come già accennato, su questo punto, il richiamo dei giudici rimanda ad un parallelismo con la posizione delle organizzazioni di tendenza. Tali associazioni identificate come organismi culturalmente ed ideologicamente orientati, così come le federazioni sportive, godono di ampi poteri di autogestione e di regolamentazione interna, ed allo stesso modo sono sottoposte all'obbligo di rispetto delle norme europee, e in particolare al divieto di non discriminazione sul luogo di lavoro previsto dalla direttiva 78/2000. Parimenti, quindi, gli organismi di autogoverno sportivo sono tenuti al conformare i propri regolamenti nazionali con i principi previsti dall'Unione, tutelando ed equiparando, quanto più possibile, il trattamento di tutti i cittadini dell'Unione Europea.

In secondo luogo, poi, la Corte ha ritenuto necessario precisare come l'onere di vigilare sul rispetto dei principi contenuti nei trattati, ricada direttamente sui giudici di merito; proprio su predetto principio la Corte negli ultimi anni ha riconosciuto grande rilievo al ruolo delle giurisdizioni nazionali.

Se, infatti, le federazioni sportive, quali organo di autogoverno dello sport in uno Stato membro, possono prevedere limitazioni alla partecipazione di cittadini stranieri alle manifestazioni nazionali, il controllo sulla legittimità e proporzionalità di dette restrizioni, quando non manifestamente contrarie alla disciplina europea, è di esclusiva competenza del giudice nazionale.